

LEGGE SUGLI STUPEFACENTI^(*)

DISCIPLINA DELLA LORO PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO

(Legge 22 ottobre 1954, n. 1041) (1)

In conformità agli impegni assunti nelle conferenze internazionali presso il « Comitato Permanente degli stupefacenti dell'ONU », l'Italia, seguendo l'esempio di altre nazioni firmatarie del Protocollo di Parigi (nov. 1948), ha promulgato la sua nuova legge contro l'abuso degli stupefacenti, con la quale vengono completate e aggiornate le norme del T. U. delle leggi di P. S. del 1931 e quelle del T. U. delle leggi sanitarie del 1934, nonchè gli articoli 446, 447 e 729 del C. P. (2).

Tale legge mira sostanzialmente al controllo sulla produzione, sul commercio e sull'impiego delle sostanze tossiche ad azione stupefacente, organizzando una vigilanza più attenta sui produttori, sui commercianti, sui piccoli rivenditori, sugli acquirenti, sugli importatori, sugli esportatori, sui depositari, sui farmacisti, sui medici, sulle cliniche, sugli ospedali. Essa tende a facilitare il controllo, da parte di funzionari e squadre specializzate, con norme particolari di registrazione e trasmissione periodica all'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, di rapporti sulla quantità e qualità della merce grezza importata e delle sostanze stupefacenti prodotte e immesse sul mercato.

La legge era stata presentata al Senato dal Presidente del Consiglio il 18 gennaio 1954 e approvata il 18 aprile 1954.

ORGANI DI CONTROLLO

1. « La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti a controllo e vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica [ACIS], che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Province, a mezzo dei prefetti, i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto (Art. 1).

2. « Presso l'ACIS è istituito l'Ufficio centrale stupefacenti, che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonchè alla organizzazione della lotta contro la tossicomania (Art. 1).

« L'Ufficio si avvale per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività [...], di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri (Art. 1).

(*) Il problema morale degli stupefacenti è stato trattato in *Aggiornamenti Sociali*, (novembre) 1954, pp. 361 ss. (rubr. 141).

(1) *Gazzetta Ufficiale*, 12 novembre 1954, pp. 3690-3695.

(2) *Aggiornamenti Sociali*, cit., pp. 371-372.

3. « Presso l'ACIS è istituito un Comitato interministeriale, con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente [...] » (Art. 2).

Il Comitato interministeriale è presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità o da un suo delegato; è composto da funzionari dell'Ufficio centrale stupefacenti, dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'interno, della Guardia di finanza, del Ministero delle finanze, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero del commercio con l'estero. Detti funzionari durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati (Art. 2).

CONTROLLO SULLA COLTIVAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIO DEGLI STUPEFACENTI

1. « La coltivazione del papavero (*papaverum somniferum* L.) e di altre piante, dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella Farmacopea Ufficiale (Art. 3)], la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti, da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con l'autorizzazione rilasciata annualmente dall'ACIS, che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie, alle quali essa è subordinata (Art. 4).

« Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000 (Art. 4).

2. « Non è consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti, senza l'autorizzazione dell'ACIS [...]. Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti, senza l'autorizzazione di cui sopra, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000 (Art. 5).

3. « Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a quals'asi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'ACIS. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze o preparati suindicati in dose e forma di medicamento (Art. 6).

« L'importazione, il transito e l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'ACIS, in conformità delle Convenzioni internazionali (Art. 6).

« Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate, non siano in possesso del permesso [sopraindicato] (Art. 6).

4. « Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 » (Art. 6).

CONTROLLO SULLE OFFICINE AUTORIZZATE

1. « L'ACIS, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata le quantità massime dei vari stupefacenti, che possono essere prodotte ed essere messe in vendita [...]. Eventuali produzioni, destinate all'esportazione, saranno autorizzate di volta in volta (Art. 7).

« Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità autorizzate. Le eccedenze devono essere denunciate all'ACIS entro 15 giorni dal momento in cui esse sono state verificate e essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo (Art. 7).

2. « Chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'ACIS, è punito con la reclusione da un anno a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000. Chiunque produce stupefacenti in quantità superiori a quelle consentite e tollerate è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a due milioni di lire.

« In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'autorizzazione deve essere revocata (Art. 7).

3. « Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti è obbligata a fornire all'ACIS, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente (Art. 8).

« L'ACIS può, in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego e al commercio di stupefacenti notizie e dati che devono essere forniti entro il termine di tempo stabilito (Art. 8).

« Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. [In questi casi] è data facoltà all'ACIS di revocare le autorizzazioni date » (Art. 8).

4. « I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo su moduli predisposti dall'ACIS, i dati riassuntivi:

« a) delle quantità delle materie prime messe in lavorazione; — b) delle quantità dei prodotti finiti ottenuti [...]; — c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente; — d) delle quantità utilizzate per la preparazione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno (Art. 9).

« Chiunque non ottemperi agli obblighi, di cui al precedente comma, entro il termine di tempo stabilito, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Le Prefetture inviano all'ACIS un esemplare dei moduli predetti. Nei casi contemplati nel presente articolo è data facoltà all'ACIS di revocare l'autorizzazione » (Art. 9).

CONTROLLO SULLE SOCIETÀ

1. « Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere accordate anche a società. Esse non sono cedibili. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad imprese, il cui titolare sia di condotta incensurata e offra serie garanzie morali e professionali (Art. 10).

« Per l'esercizio del commercio o per la detenzione degli stupefacenti autorizzati dall'ACIS, il prefetto rilascia una tessera di autorizzazione, rinnovabile di anno in anno (Art. 10).

2. « In caso di cessazione dell'azienda, di sua cessione, di cambio della denominazione o della ragione sociale, di morte o di cambiamento del titolare dell'impresa, l'autorizzazione decade e deve essere rinnovata. In caso di trasferimento in altra Provincia le imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la tessera di autorizzazione alla Prefettura » (Art. 10).

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. « Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'ACIS. In caso di assoluta urgente necessità, il prefetto può sospendere le attività, di cui agli articoli 5 e 6, riferendone immediatamente all'ACIS, che adotta i provvedimenti definitivi. Il prefetto [...] può ordinare la chiusura temporanea del locale dove sono state consumate le trasgressioni (Art. 11).

2. « Nel caso di cessazione da parte delle imprese delle attività, di cui agli articoli 5 e 6 e nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il prefetto adotta i provvedimenti che riterrà opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui gli articoli 13 e 16 e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione (Art. 12).

« Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'ACIS. I prefetti, i Comandi di

pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei carabinieri sono tenuti ad informare l'ACIS su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti » (Art. 12).

VENDITA E CESSIONE DI STUPEFACENTI

1. « La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto alle persone autorizzate, a norma dei precedenti articoli, nonché alle farmacie in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito registro buoni acquisto contrassegnato da numeri successivi. [...] La cessione dei buoni acquisto, anche a titolo gratuito, è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.00 (Art. 13).

2. « La consegna di stupefacenti, da parte delle imprese autorizzate a commerciarli, deve essere fatta: — 1°) personalmente dall'intestatario della tessera di autorizzazione [...]; — 2°) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente [...]; — 3°) a mezzo pacco postale raccomandato o assicurato; — 4°) mediante agenzia di trasporto o corriere privato (Art. 14).

« Chiunque consegna o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 500.000 (Art. 14).

3. « Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti, deve essere iscritto in un registro speciale, nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui sopra [...]. Le ditte autorizzate alla produzione di stupefacenti dovranno tenere anche un registro di lavorazione [...], nel quale dovranno essere iscritte le quantità di materie prime, poste in lavorazione (Art. 15).

« I registri dovranno essere conservati, da parte delle imprese autorizzate per la durata di dieci anni con i documenti giustificativi di ciascuna operazione [...]. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano stupefacenti, per i commercianti e per i farmacisti.

« Chiunque non ottemperi alle norme suddette è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000 » (Art. 15).

USO DEGLI STUPEFACENTI COME MEDICAMENTO

1. « La vendita e la somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista, con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore ai 18 anni e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento (Art. 16).

« Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantità prescritta [...]. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 19 della presente legge, di

annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale.

« Il contravventore alle disposizioni stabilite [...] è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 (Art. 16).

2. « E' fatto divieto di vendere, vedere o consegnare stupefacenti a persone di età inferiore a 18 anni. Il contravventore [...] è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 (Art. 17).

3. « Le pene, di cui al penultimo comma dell'art. 6, si applicano anche a carico del medico e del veterinario, che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura (Art. 18).

4. « I medici chirurghi e veterinari, che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato [...], la dose prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione [...] (Art. 19).

« I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere, case per gestanti e i titolari di gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare stupefacenti nella quantità occorrente per i bisogni normali [...], senza le indicazioni prescritte nel comma primo. Essi devono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi (Art. 19).

5. « Il sanitario, che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza e al prefetto della Provincia di residenza. [...] Le autorità di pubblica sicurezza e i prefetti debbono dare immediata comunicazione all'ACIS di tutti i casi tossicomania, di cui vengono a conoscenza (Art. 20).

6. « Il pretore, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perchè sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sè e agli altri o riesce di pubblico scandalo » (Art. 21).
